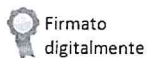


Pubblicato il 13/07/2026



N. 00492/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00135/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 135 del 2024, proposto dalla signora Maria Craccio, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Turturici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

contro

Comune di Sciacca, non costituito in giudizio.

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 2363/2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il Cons. Maria Francesca Rocchetti e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale.

Premesso che:

-l'odierna appellante impugna la sentenza epigrafata con la quale il Tar Sicilia ha

respinto il ricorso da lei proposto per l'annullamento del provvedimento prot. gen. n. 9803 prot. urb. n. 2942 del 3 aprile 2019, che ha disposto il diniego del permesso di costruire in sanatoria dell'immobile di sua proprietà – avanzato dalla stessa in data 30 aprile 1986 (prot.n. 1666/S) – in quanto il suddetto immobile ricadrebbe nella fascia di inedificabilità assoluta dei 150 metri dalla linea della battigia, di cui all'art. 15 della l.r. n. 78 del 1976;

- fa presente che dalla relazione tecnica asseverata di parte, a firma dell'Arch. Giuseppe Craparo, del 25 giugno 1996, quindi in epoca più vicina rispetto a quella di realizzazione dell'abuso, la costruzione risultava a una distanza dalla battigia di ml. 151,70;

- che gli stessi accertamenti e rilievi costituiscono, in tesi, un dato oggi irripetibile, in quanto la distanza del fabbricato dalla battigia può subire nel tempo variazione;

- che nella perizia giurata di parte del 30 maggio 2019, a firma dell'Arch. Maurizio Natoli, emerge che alla data odierna la distanza dallo spigolo più prossimo dell'edificio dalla battigia è di 147,03;

- che pertanto, secondo l'appellante, deve ritenersi altamente probabile (secondo la regola del "*più probabile che non*"), tenuto conto dei fenomeni di erosione delle coste, che 23 anni prima (data della prima perizia) la siffatta distanza fosse stata pari a 151,70 metri e quindi che 36 anni prima (data di realizzazione dell'immobile) siffatta distanza fosse oltre il limite dei 150 metri dalla battigia.

Ritenuto necessario, al fine del decidere, disporre consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli art. 65, comma 2, e 67 c.p.a., secondo le modalità di seguito indicate, con sottoposizione al consulente tecnico designando del seguente quesito: *«se possa essere considerato più probabile che non che all'epoca di realizzazione dell'immobile (secondo quanto dichiarato dall'appellante l'edificio è stato realizzato nel 1983) la distanza dalla linea della battigia fosse maggiore (ovvero invece minore) di 150 metri; e, se possibile, dica quale fosse alla stessa data la più probabile distanza tra lo spigolo più prossimo dell'edificio e la medesima linea di battigia».*

Ritenuto di nominare CTU il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento, con facoltà di delega a un professionista iscritto al medesimo Ordine, dotato di adeguata e comprovata esperienza in materia.

Ritenuto di assegnare al CTU termine di giorni 180 dal giuramento per la trasmissione alle parti nonché, se nominati, ai loro consulenti tecnici, di uno schema della relazione – da redigere in esito alle più opportune attività di indagine tecnica, da svolgere comunque nel contraddittorio con i consulenti delle parti ove nominati, ossia previo avviso agli stessi di ogni attività materiale che il CTU andrà a svolgere e consentendo loro di parteciparvi – e ulteriore termine di giorni 30 per le osservazioni dei consulenti di parte se nominati, nonché termine di ulteriori giorni 60 per il deposito in segreteria della relazione finale in cui il consulente tecnico d'ufficio dovrà altresì dar conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prendere specificamente posizione su di esse.

Ritenuto di autorizzare il CTU alla visione ed estrazione di copia degli atti di causa, all'accesso ai luoghi con preavviso di almeno cinque giorni alle parti, nonché a ogni pubblico ufficio per estrarre i documenti ritenuti utili, a effettuare saggi, scavi esplorativi e rilievi strumentali, sempre nel pieno contraddittorio tecnico, con documentazione fotografica e planimetrica di tutte le operazioni.

Ritenuto di delegare per la recezione del giuramento del c.t.u. il Cons. Di Betta, alla data del 23 luglio 2026, h. 13,30, per la comparizione del c.t.u. davanti al predetto delegato per la prestazione del giuramento, assegnando alle parti termine fino a tale evento per la nomina di loro eventuali consulenti.

Ritenuto di porre in via provvisoria a carico della parte appellante l'anticipazione di € 5.000 (euro Cinquemila) in acconto ovvero, in difetto di peculiari sopravvenienze, a definitivo compenso del consulente tecnico nominato.

P.Q.M.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, dispone la misura istruttoria di cui in motivazione, nei termini e con

le modalità indicati in parte motiva.

Fissa l'udienza di prosecuzione del giudizio alla data che sarà individuata dal Presidente all'esito.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti e all'ausiliario.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte appellante, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle relative generalità.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Michele Pizzi, Consigliere

Maria Francesca Rocchetti, Consigliere, Estensore

Antonino Lo Presti, Consigliere

Sebastiano Di Betta, Consigliere

L'ESTENSORE

Maria Francesca Rocchetti

IL PRESIDENTE

Ermanno de Francisco

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.